

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2261

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni di *welfare*

Presentata il 19 febbraio 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge, elaborata dalla Consulta per il lavoro autonomo e le professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha l'obiettivo di consolidare le tutele di *welfare* per la categoria dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS): una categoria di lavoratori in rapida crescita in termini di occupati, per i quali, tuttavia, non esiste ancora un adeguato sistema di protezione sociale. Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per mitigare tale grave mancanza, specialmente con la legge 22 maggio 2017, n. 81, e con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, apportando alcune estensioni alle prestazioni previste e adeguando i relativi trattamenti economici.

A questi interventi legislativi si è aggiunta l'istituzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021). Nonostante questi apprezzabili interventi correttivi, manca a tutt'oggi una reale equiparazione di questa categoria di lavoratori ai livelli di tutela che l'ordinamento appresta a favore di altre categorie di lavoratori, tanto dipendenti quanto professionisti iscritti a casse previdenziali private. Quest'asimmetria contrasta con i principi costituzionali — segnatamente quello di eguaglianza — e con i più recenti indirizzi dell'Unione europea in materia di universalità dei sistemi di *welfare*, in particolare con la raccomandazione (2019/C 387/01) del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione so-

ziale per i lavoratori subordinati e autonomi.

La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di colmare tale mancanza attraverso due tipi di interventi tra loro connessi.

Con una prima serie di disposizioni si intende correggere la normativa di riferimento per talune prestazioni di *welfare* vigenti, estendendo la platea dei beneficiari, la durata del trattamento o prevedendo limiti minimi per gli importi delle relative indennità. Questi interventi non determinano un corrispondente aumento della contribuzione a ciò dedicata, giacché, come emerge dai rendiconti della Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la contribuzione media annua derivante dalle aliquote aggiuntive a ciò dedicate è ampiamente maggiore della spesa media per le relative prestazioni. Pertanto, ai maggiori oneri derivanti dalle misure introdotte ben può farsi fronte con le risorse che già oggi confluiscono nella Gestione separata attraverso la contribuzione a ciò dedicata.

Una seconda strategia prevede l'istituzione di un autonomo fondo per il *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, nel quale far confluire le risorse derivanti dal versamento delle aliquote aggiuntive a cui tali lavoratori sono tenuti per il finanziamento delle prestazioni sociali e dal quale verranno attinte le risorse per le relative prestazioni.

Questa scelta è volta a rendere autonomia – e dunque più trasparente – la gestione delle prestazioni di *welfare* per questa categoria di lavoratori, anche al fine di poter valutare, in prospettiva, l'andamento del fondo stesso e gli eventuali accorgimenti da adottare in materia di contribuzione e di prestazioni, al fine di conseguire il massimo ampliamento possibile delle tutele e garantire l'equilibrio del fondo stesso. Come detto, infatti, il rendiconto della Gestione separata presso l'INPS dà conto, per la componente relativa alle prestazioni sociali, di un evidente squilibrio tra le entrate e le uscite, a conferma del fatto che, a fronte di una contribuzione dedicata che è cresciuta nel tempo, non si

è pervenuti a prestazioni corrispondenti, né in termini di estensione né in termini di effettivo valore economico.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 stabilisce un importo minimo per l'indennità di maternità cui hanno diritto le lavoratrici autonome professioniste iscritte alla Gestione separata, determinandolo nel 150 per cento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come rivalutato.

Si tratta di una misura in sintonia con l'obiettivo di tutelare la maternità e, più in generale, le politiche per la natalità, in un settore – quello del lavoro autonomo – nel quale sono occupate molte donne e nel quale le oggettive condizioni organizzative del lavoro rendono sovente molto complessa per la donna la scelta di avere figli. La misura, pur non risolvendo i tanti nodi inerenti alla maternità, potrà contribuire a ridurre l'impatto della maternità sull'andamento economico dell'attività lavorativa, offrendo maggiori sostegni alla libertà della donna lavoratrice di intraprendere il percorso della maternità.

Resta naturalmente fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, relativamente all'attribuzione delle mensilità di contribuzione maggiorata.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina del congedo parentale, che è attualmente applicato anche agli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

Con una prima disposizione (lettera *a*) del comma 1) si esclude la condizione dell'obbligo di astensione dal lavoro, che per i professionisti è di complessa applicazione.

Con un secondo intervento (lettere *b*) e *c*) del comma 1) si eleva l'ammontare della relativa indennità all'80 per cento del reddito di lavoro, come calcolato in base alla vigente disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 Giugno 2002.

L'articolo 3 detta una serie di disposizioni in materia di indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave, a beneficio dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

In particolare, il comma 1 innalza la soglia di reddito che determina l'esclusione dal beneficio dell'indennità di degenza ospedaliera (che determina a sua volta l'esclusione anche dalle indennità in caso di malattia e malattia grave), facendo coincidere tale soglia con il massimale contributivo previsto per gli iscritti alla Gestione separata; il comma 2 estende da sessantuno a novanta giorni la durata massima dell'indennità di malattia; il comma 3 eleva gli importi delle suddette indennità, incrementandole del 30 per cento.

L'articolo 4 dispone interventi di semplificazione della disciplina in materia di ISCRO.

Come è noto, la legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha disposto l'applicazione a regime dell'ISCRO oltre il triennio di sperimentazione, rendendo anche meno stringenti alcuni requisiti per l'accesso alla prestazione, accogliendo così le istanze di tutela del mondo libero-professionale.

Tuttavia, risulta necessario porre l'attenzione su ulteriori temi di questa disciplina che dovrebbero essere corretti, a beneficio della fluidità del sistema e per evitare effetti sproporzionati o paradossali.

Il comma 1 interviene sulla mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata: si tratta di un problema di carattere meramente formale, poiché molti lavoratori autonomi versano regolarmente i contributi alla Gestione separata, pur non avendo formalizzato l'iscrizione. I monitoraggi effettuati sull'utilizzo dell'ISCRO hanno messo in luce come delle 5.539 domande di prestazione che sono state respinte, oltre la metà (per la precisione 3.263) è stata rigettata a causa della mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata, pur in presenza dei versamenti contributivi. Si ritiene pertanto doveroso introdurre questo chiarimento con l'obiettivo di evitare un numero così cospicuo di reiezioni

per mere irregolarità formali e non sostanziali.

Pertanto, l'articolo 4 chiarisce che ai fini del riconoscimento dell'ISCRO la mancata formalizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata, in caso di regolarità nel versamento dei contributi, non costituisce causa di reiezione della domanda di indennità. La finalità è quella di ampliare la platea dei beneficiari dell'ISCRO, comprendendovi anche i soggetti che contribuiscono con i loro versamenti alla Gestione separata presso l'INPS, pur non avendo formalizzato l'iscrizione.

Il comma 2 modifica la disciplina vigente in materia di requisiti per l'accesso al beneficio, rendendolo più agevole per coloro che sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, pur senza effettivamente svolgere attività economiche che implicino la contribuzione e, dunque, senza usufruire, di fatto, di eventuali benefici. Proprio per questa ragione, il successivo comma 3 esclude comunque che l'ISCRO possa essere cumulata con altri trattamenti indennitari erogati con la medesima finalità da altre forme di previdenza obbligatoria.

L'articolo 5 istituisce un fondo per il *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, dotandolo di autonomia rispetto al fondo comune della Gestione separata e conferendo a esso, per consentirne l'immediata operatività, una dotazione iniziale attinta dal fondo della Gestione separata. Al fondo per il *welfare* dei professionisti sono versate la contribuzione derivante dall'aliquota aggiuntiva destinata alle prestazioni di *welfare* e la contribuzione aggiuntiva prevista dalla normativa vigente per il finanziamento dell'ISCRO. Le prestazioni inerenti al *welfare* in favore dei professionisti, compresa l'ISCRO, saranno pertanto erogate a valere sulle risorse di tale fondo.

Ai fini del regolare funzionamento e della regolare erogazione delle prestazioni sin dalla sua istituzione, il fondo per il *welfare* dei professionisti ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro, derivante dal trasferimento di risorse dalla Gestione separata. Si tratta di un valore assai infe-

riore agli avanzi di gestione maturati in un solo anno per la componente relativa alle prestazioni sociali della Gestione separata e rappresenta pertanto un equo stanziamento a fronte della separazione, *pro futuro*, dei due fondi.

Il comma 5 rinvia a un regolamento dell'INPS la determinazione delle modalità operative dell'istituendo fondo.

L'articolo 6 integra la composizione del comitato di amministrazione del Fondo della Gestione separata, che attualmente non contempla al proprio interno rappresentanti

delle associazioni rappresentative del comparto delle professioni, benché proprio questo comparto costituisca una parte considerevole degli iscritti alla Gestione separata presso l'INPS.

Infine, l'articolo 7 assicura l'invarianza di spesa per il bilancio dello Stato, specificando che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso le risorse trasferite all'istituendo fondo per il *welfare* dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS previsto dall'articolo 5 e nei limiti del medesimo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La proposta di legge (art. 5) istituisce un autonomo fondo all'interno della Gestione Separata INPS, destinato a finanziare le spese per i trattamenti assistenziali e l'ISCRO a beneficio dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a tale Gestione. Il fondo è finanziato tramite la destinazione di somme derivanti dalle aliquote aggiuntive alla contribuzione previste dalla legge per i suddetti trattamenti di welfare e per l'ISCRO, nonché, per il solo primo anno, tramite il trasferimento di 50 milioni di euro dal fondo generale della Gestione Separata INPS.

In via preliminare, si osserva che la destinazione di tali importi e dello stanziamento iniziale al neoinstituito fondo non determina squilibri per il fondo generale della Gestione Separata INPS, che resta destinato alla gestione previdenziale dei medesimi iscritti, e che resta pienamente sostenibile nel medio e lungo periodo, come risulta dai rendiconti INPS relativi all'andamento della Gestione Separata.

Valutazione dei maggiori oneri

Art 1. Modifiche al testo unico per la maternità e la paternità in tema di indennità di maternità per le professioniste iscritte alla Gestione alla gestione separata

La spesa Inps per l'indennità di maternità per l'ultimo triennio censito è stata la seguente:

	Importo medio per beneficiario	Totale
2021	4.180	15.165.040
2022	4.352	17.481.984
2023	4.544	21.147.776

Considerando che le donne fino a 50 anni di età con redditi inferiori al 150 % dell'assegno sociale rappresentano il 48,8 % di tutte le donne fino a 50 anni iscritte alla gestione separata Inps e che il reddito medio prodotto da tale categoria è inferiore di 6.040 euro rispetto a quello corrispondente al 150% dell'assegno sociale, si stima una spesa aggiuntiva di 5,3 milioni di euro per il 2025, di 5,5 milioni di euro per il 2026 e di 5,7 milioni di euro per il 2027.

Art 2 Modifiche alla legge 81 del 2017 in tema di congedo parentale dei professionisti iscritti alla gestione separata

La spesa Inps per il congedo parentale nell'ultimo triennio censito è stata la seguente:

	Totale indennità congedo parentale
2021	457.310
2022	447.024
2023	439.302

Considerando che la norma innalza dal 30% all'80% l'ammontare della relativa indennità, come misurata in base ai criteri dell'art. 8 della legge 81/2017, si stima un incremento di 1,2 milioni di euro per il 2025, di 1,3 milioni di euro per il 2026 e di 1,4 milioni di euro per il 2027.

Art. 3 Misure in materia di malattia, degenza ospedaliera e gravi malattie, a tutela dei professionisti iscritti alla gestione separata

Per quanto riguarda le indennità di degenza ospedaliera, malattia e malattia grave, la spesa Inps nell'ultimo triennio censito è la seguente:

	Totale indennità per degenza e di malattia
2021	690.802
2022	828.998
2023	1.158.756

Considerando gli interventi operati dalla norma e l'innalzamento del 30% dell'indennità di degenza ospedaliera e nei casi di malattia grave, si stima un incremento di 350.000 euro per il 2025, di 400.000 euro per il 2026 e di 450.000 euro per il 2027.

Art. 4 Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'IsCro

La misura prevede semplificazioni procedurali e inerenti i requisiti di accesso all'ISCRO, determinando un aumento dei potenziali beneficiari dell'indennità stessa.

Considerando i dati relativi alle domande di accesso all'IsCro che risultano respinte secondo l'ultimo rapporto Inps, si stima che gli interventi contenuti nella proposta di legge possano consentire l'accoglimento del 30% in più delle domande presentate, con un costo aggiuntivo di 1 milione di euro nel 2025, di 1,2 milioni di euro per il 2026, e di 1,3 milioni nel 2027.

Sostenibilità degli interventi

In base ad una stima INPS dei versamenti derivanti dall'applicazione della suddetta aliquota ai redditi dei professionisti si ritiene che per il 2023 l'ammontare dei contributi per l'assistenza ammonti a 115,5 milioni di euro: a questa cifra vanno aggiunte le risorse derivanti dai versamenti dell'aliquota maggiorata ISCRO.

La cifra che ne risulta appare pienamente idonea a sostenere l'insieme delle spese che il neoistituto fondo dovrà affrontare, anche a fronte della maggiorazione degli importi delle indennità e degli altri interventi potenzialmente onerosi previsti dalla legge, come illustrati nelle stime di spesa sopra riportate.

Tanto i maggiori oneri a carico del bilancio della Gestione Separata INPS derivanti dalle modifiche legislative introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 quanto i potenziali maggiori oneri derivanti dalle semplificazioni in materia di ISCRO (art. 4) risultano sostenibili per le risorse di competenza del nuovo fondo per il welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata.

Si conclude pertanto nel senso della neutralità degli interventi per le finanze dello stato e per la sostenibilità del neoistituto fondo nell'ambito del bilancio Gestione Separata INPS.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

(Modifica all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le professioniste iscritte alla Gestione separata)

1. All'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per le professioniste iscritte alla gestione separata presso l'INPS e tenute al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'indennità di maternità di cui al comma 1 del presente articolo non può comunque essere inferiore al 150 per cento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come rivalutato, per ciascuna delle cinque mensilità previste, a condizione che, al momento della domanda, esse risultino in regola con il versamento dei contributi alla Gestione separata nell'anno precedente alla domanda stessa ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei professionisti iscritti alla Gestione separata)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

« 4-bis. Il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa ».

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente: « L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002 ».

3. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente: « In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari all'80 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità ».

Art. 3.

(Misure in materia di malattia, degenza ospedaliera e gravi malattie dei professionisti iscritti alla Gestione separata)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità giornaliera di malattia e l'indennità di degenza ospedaliera erogate in favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono corrisposte agli iscritti il cui reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ferma restando la decorrenza stabilita dal primo periodo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con

riferimento ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'indennità giornaliera di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposta nel limite massimo di novanta giorni.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'indennità di degenza ospedaliera di cui al medesimo articolo 59, comma 16, sesto periodo, della legge n. 449 del 1997 e l'indennità dovuta per gli eventi di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aumentate del 30 per cento. È conseguentemente aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

(Semplificazioni della disciplina relativa ai requisiti di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soli fini dell'accesso all'ISCRO, il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata, seppur non ancora formalizzata, si considera adempiuto qualora il soggetto richiedente risulti comunque in regola con i versamenti contributivi nel triennio precedente alla domanda »;

b) al comma 144, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, anche se assicurati presso altre forme previdenziali obbligato-

rie, non avere percepito, nei tre anni precedenti alla domanda, redditi soggetti a contribuzione presso altre forme previdenziali obbligatorie né avere versato nel medesimo arco di tempo contributi ad altre gestioni previdenziali obbligatorie »;

c) al comma 148 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ISCRO non è cumulabile con altre indennità aventi la medesima finalità erogate da altre forme previdenziali obbligatorie ».

Art. 5.

(Istituzione di un fondo per il welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nel bilancio della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un apposito fondo destinato a finanziare le prestazioni di *welfare* in favore dei professionisti iscritti alla medesima Gestione separata.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti dal versamento, effettuato dai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo aggiuntivo, pari allo 0,72 per cento, di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, nonché le risorse derivanti dal versamento dell'aliquota aggiuntiva, pari allo 0,35 per cento, di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni e i trattamenti inerenti alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale nonché all'indennità sostitutiva di continuità reddituale e organizzativa, erogati in favore dei professionisti iscritti alla Ge-

stione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenuti al versamento delle aliquote aggiuntive di cui al comma 2 del presente articolo, sono finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il regolare adempimento delle prestazioni di *welfare* a decorrere dalla sua istituzione, il fondo di cui al comma 1 dispone di una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, da corrispondere in unica soluzione mediante corrispondente trasferimento delle risorse del fondo della Gestione separata presso l'INPS.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS stabilisce, con proprio regolamento, le modalità operative per la gestione del fondo di cui al comma 1.

Art. 6.

(Integrazione dei componenti del comitato amministratore del fondo della Gestione separata presso l'INPS)

1. Ai fini di una più completa rappresentanza dei professionisti all'interno del comitato amministratore istituito dall'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il medesimo comitato è integrato con due ulteriori componenti, designati dalle forme aggregative delle associazioni comparativamente più rappresentative dei professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le risorse finanziarie trasferite nel fondo di cui all'articolo 5, nei limiti delle risorse di competenza del fondo stesso, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato.



19PDL0130200